

Verbale di Accordo

Il giorno 27 dicembre 2005

tra

Capitalia S.p.A. e Fineco S.p.A.

e

la Delegazione Sindacale trattante
FABI

premesso che

- con lettera del 28 ottobre 2005, con riferimento alle linee guida ed agli obiettivi strategici contenuti nel Piano Industriale 2005-2007 e nel quadro degli interventi di riassetto organizzativo e societario del Gruppo ivi previsti, è stata data comunicazione alle Organizzazioni Sindacali che Capitalia S.p.A. e Fineco S.p.A. intendono effettuare la fusione delle due Società mediante incorporazione in Capitalia S.p.A. (Società incorporante) di Fineco S.p.A. (Società incorporanda);
- tale operazione, unitamente alle contestuali operazioni riguardanti la fusione tra MCC S.p.A. e Capitalia L&F S.p.A. ed il trasferimento di ramo d'azienda (Mercati finanziari e Partecipazioni) da MCC S.p.A. a Capitalia S.p.A., rientra nel progetto di razionalizzazione degli assetti del Gruppo, finalizzato a rafforzare l'efficacia commerciale nei diversi ambiti di operatività del Gruppo Bancario Capitalia ed a cogliere importanti sinergie attraverso la concentrazione di attività attualmente gestite da diverse Società del Gruppo medesimo;
- su richiesta delle Organizzazioni Sindacali si è svolto con le Aziende interessate un articolato confronto in ordine alle ricadute che l'attuazione del suddetto progetto determina sulle condizioni di lavoro del personale coinvolto;

tanto premesso, si è convenuto quanto segue:

1. I rapporti di lavoro del personale di Fineco S.p.A., ai sensi dell'art. 2112 c.c., proseguiranno senza soluzione di continuità con Capitalia S.p.A., a seguito della fusione per incorporazione di Fineco S.p.A. in Capitalia S.p.A., che avverrà in data 31 dicembre 2005, con il mantenimento della tipologia di contratto, dell'inquadramento posseduto, del trattamento retributivo complessivo acquisito presso l'Azienda di provenienza, nonché dei trattamenti individuali spettanti fino a scadenza.
Il predetto personale sarà adibito alle attuali mansioni od alle stesse equivalenti, nel rispetto della professionalità posseduta e, all'occorrenza, attivando idonei percorsi formativi.

2. Capitalia S.p.A. applicherà anche al personale trasferito da Fineco S.p.A. il Contratto Collettivo Nazionale del Credito tempo per tempo vigente e tutti gli accordi collettivi di settore, nonché garantirà i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva e dalla regolamentazione aziendale vigenti, al momento della fusione, presso la medesima Fineco S.p.A., fatti salvi diversi accordi che dovessero successivamente intervenire.
3. Capitalia S.p.A. riconoscerà al personale trasferito le anzianità di servizio e convenzionali possedute al momento della fusione a tutti gli effetti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (periodo di comporta, ferie, preavviso, scatti di anzianità ed automatismi).
Per quanto riguarda il premio di anzianità, fermi i criteri e le modalità di calcolo vigenti presso Fineco S.p.A. saranno considerate utili, ai fini del riconoscimento del medesimo, le anzianità maturate presso Fineco S.p.A. e Capitalia S.p.A.
4. In materia di assistenza sanitaria Capitalia S.p.A. manterrà temporaneamente al personale proveniente da Fineco l'iscrizione al Fondo di Assistenza per il Personale di Bipop Carire S.p.A. fino al 30 giugno 2006, alle condizioni di cui allo statuto e regolamento vigenti al momento della fusione. Successivamente alla predetta data del 30 giugno 2006, troveranno applicazione nei confronti dei medesimi dipendenti i disciplinari ed il regolamento CASPIE già adottati da Capitalia S.p.A..
5. In tema di condizioni bancarie al predetto personale saranno praticate le medesime condizioni riconosciute, tempo per tempo, al proprio personale dalla Banca presso la quale rimane in essere il rapporto di conto corrente.
6. Capitalia S.p.A. manterrà i contratti a tempo parziale in essere secondo le regolamentazioni individuali e collettive in atto, al momento della fusione, presso Fineco S.p.A.
7. Al personale proveniente da Fineco S.p.A. sarà riconosciuto il premio aziendale relativo all'esercizio 2005 eventualmente spettante, sulla base degli accordi che saranno stipulati in materia, al personale della Capogruppo Capitalia S.p.A.
8. Nei confronti del personale che vanta arretrati ferie anteriori al 1° gennaio 2004, si provvederà alla loro monetizzazione a seguito della fusione con Capitalia S.p.A. Conseguentemente il suddetto personale manterrà la propria eventuale dotazione di ferie residue afferenti al periodo successivo al 31 dicembre 2003. Inoltre il personale manterrà la propria situazione di banca ore.
9. Sarà trasferito a Capitalia S.p.A. il trattamento di fine rapporto nella misura maturata alla data della fusione, al netto di eventuali anticipazioni corrisposte. Capitalia S.p.A. provvederà ad evadere le richieste di anticipazione di T.F.R. avanzate entro il 31 gennaio 2006, senza vincolo di finalità, dai dipendenti trasferiti nella misura massima del 50% maturato, al netto di eventuali anticipazioni già accordate.
10. Per quanto concerne la previdenza complementare, i dipendenti provenienti da Fineco S.p.A., in quanto non iscritti alla forma di previdenza complementare vigente presso la Fineco S.p.A. medesima, potranno esercitare la facoltà di adesione al Fondo Pensione per il Personale della Banca di Roma alle condizioni statutariamente previste. L'iscrizione al Fondo decorrerà dal 1° gennaio 2006 per i dipendenti la cui richiesta di adesione al Fondo stesso pervenga entro il 20 gennaio 2006; nel caso in cui la richiesta di adesione pervenga successivamente al predetto termine, l'iscrizione al Fondo decorrerà dal mese successivo.